



Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 1036/2019

Roma, 26 marzo 2019

Ai Presidenti dei Tribunali circondariali

e, p.c. al Presidente della VII Commissione CSM
ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP

Oggetto: accordi locali per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici per le professioni sanitarie rappresentate dalla FNO TSRM PSTRP.

Egregi Presidenti,

lo scorso 12 marzo, in Roma, la Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM PSTRP), rappresentativa di 19 professioni sanitarie e circa 220.000 iscritti, ha siglato con il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense, l'[Accordo per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.](#)

Al fine di garantire l'omogenea applicazione sull'intero territorio nazionale degli indirizzi contenuti nell'accordo, si raccomanda di vigilare sul rispetto dei criteri di valutazione della speciale competenza previsti, soprattutto in fase di prima iscrizione, a partire da quelli considerati primari:

- pregressa esperienza professionale di 10 anni¹;
- assenza di procedimenti disciplinari;
- regolare assolvimento degli obblighi di formazione continua.

Tali criteri dovranno essere valutati complessivamente con gli elementi secondari (*curriculum formativo, professionale e scientifico*)².

¹ Considerando un periodo minimo orientativo di esercizio della professione, idoneo a comprovare l'acquisizione di una speciale competenza, in dieci anni, in assenza di un titolo di specializzazione conseguito presso una scuola di specializzazione istituita dal MIUR, e in cinque anni, in presenza del predetto titolo.

² Art. III, co. 7: "Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria".

Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492

Sito Internet: www.tsrn.org

Posta elettronica: federazione@tsrn.org PEC: federazione@pec.tsrn.org



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

L'Ordine dei TSRM PSTRP competente per territorio è disponibile per un pieno coinvolgimento a partire dall'attività istruttoria (art. III, comma 10)³, avendo ricevuto da parte di questo ente precise indicazioni⁴ e avendo avviato un apposito programma formativo (art. VI, comma 4).

Questa Federazione resta a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti e/o suggerimenti, anche in funzione dell'attività di monitoraggio prevista dal tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM⁵, per l'attuazione del predetto accordo nazionale e locale.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Il delegato del Comitato centrale
Aspetti giuridici e medico-legali
Roberto Di Bella**

**Il Presidente
Alessandro Beux**

³ Esaminando le domande pervenute, e portando al Comitato albo, proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

⁴ Si veda [circolare n. 107/2018 del 28 novembre 2018](#).

⁵ Istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa base del 24 maggio 2018.